

STATUTO

CORAS COOPERATIVA SOCIALE RAGGI DI SOLE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COLLESANO PA VIA DUCA
D'AOSTA 58

Numero REA: PA - 201218

Codice fiscale: 04518560828

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-10-2015 - Statuto completo	2
--	---



DR. VALERIA LICCIARDELLO
NOTAIO
90015 CEFALU'

Via M.O.Gen..P.Prestisimone n.25
Tel.Fax 0921-422697/422664
mail:info@studionotarilellicciardello.it

----- **Allegato "A" al Rep. n. 2207/1661** -----

----- **Statuto** -----

----- **TITOLO I** -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA** -----

Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----

E' costituita con sede nel comune di **Collesano** la società cooperativa sociale denominata -----

----- **"CORAS COOPERATIVA SOCIALE RAGGI DI SOLE".** -----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. -----

Essa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Esso potrà aderire per delibera del Consiglio di amministrazione ad una o più organizzazioni nazionali cooperative riconosciute ed ai loro organi periferici. -----

Art. 2 (Durata) -----

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

----- **TITOLO II** -----

----- **SCOPO – OGGETTO** -----

----- **"Art. 3 (Scopo mutualistico)** -----

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra

essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante: -----

a) la gestione di servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi; -----

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91. -----

La cooperativa si configura, pertanto, come Cooperativa sociale a scopo plurimo. -----

Relativamente alla gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi sono destinatari dei servizi della Cooperativa, i soggetti di seguito indicati solo a titolo esemplificativo: i minori che versano in situazione di difficoltà o di svantaggio sociale, gli anziani in situazione di disagio ed emarginazione, i nuclei familiari, le persone con disabilità fisica, le persone con disabilità psico-fisiche, i migranti, gli alcoolisti, i tossicodipendenti, gli ammalati di AIDS, le ragazze madri, i detenuti ammessi alle misure alternative, e gli altri soggetti che versano in uno stato di bisogno sociale, sanitario, educativo, economico e simili. -----

La cooperativa, potrà svolgere, dunque, i servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi di seguito indicati solo a titolo esemplificativo: assistenza domiciliare, assistenza abitativa, centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, servizi residenziali (case albergo, case protette, case riposo, comunità alloggio gruppi appartamento, Strutture Residenziali Assistite e simili), asili nido, servizi per l'assistenza economica, e simili. -----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere trami-

te la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. ---

La Cooperativa potrà avere, infine, come scopo quello di offrire servizi ai propri soci. -----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

A norma della Legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, comprese il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. -----

Su deliberazione dell'organo di amministrazione, essa potrà aderire ad una delle Associazioni Nazionali di categoria ed ad una delle relative Associazioni Provinciali, nonché agli altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative e/o attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. -----

La cooperativa potrà aderire a consorzi, associazioni di promozione sociale ed ad organizzazioni di diverso livello." -----

" Art. 3 bis (Oggetto sociale) -----

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: -----

- La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto a) della Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modifiche ed integrazioni; -----

- Lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all' inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo uno, 1° comma punto b) della Legge 8 novembre 1991 n.381 e successive modifiche ed integrazioni, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all' art. 4 comma 1 della predetta Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni. -----

La cooperativa organizza un' impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni. -----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: -----

nel settore del turismo sociale, del trasporto accessibile, socio-sanitario ed assistenziale: -----

1. l'organizzazione di soggiorni climatici, marini, montani e termali, gite, viaggi, soggiorni in località turistiche, di iniziative per il tempo libero, di turismo sociale, accessibile, e simili, compresa la promozione, la realizzazione e gestione di pacchetti, tours e circuiti turistici e culturali, percorsi museali, itinerari, visite guidate, escursioni in barca, a cavallo, in bici, immersioni subacquee, battute di pesca sportiva, visite sotterranee, soggiorni climatici per anziani, soggiorni e viaggi formativi rivolti a minori e studenti, campi di sorveglianza e studio naturalistico, paesaggistico, ambientale, architettonico, storico, enogastronomico, folkloristico, e culturale in genere a favore di

gruppi, associazioni, comunità, con particolare riguardo ai bisogni turistici, culturali, ricreativi, dei soggetti svantaggiati e simili; -----

2. la gestione di servizi di trasporto di dializzati, e l'accompagnamento presso centri di diagnosi nonché di altra specializzazione; -----

3. l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza, anche con l'ausilio di personale specializzato; -----

4. la promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi di trasporto per la frequenza di asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno, e di altre simili strutture; -----

5. la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, ed altri momenti ludico-ricreativi per il turismo, il tempo libero, atti ad elevare spiritualmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie; -----

6. la promozione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto con mezzi propri e/o di terzi, con autobus, autovetture, pulmini, ambulanze ed altri automezzi, con particolare attenzione ai soggetti disabili fisici, psichici, ovvero con problematiche motorie e/o di deambulazione. -----

nel settore socio – sanitario: -----

1. la prestazione di servizi socio – sanitari ed educativi resi in qualsiasi forma, sia a domicilio, che presso aziende ospedaliere, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie, etc...; -----

2. promuovere e realizzare progetti educativi, di prevenzione dei comportamenti e degli altri fattori di rischio e di contrasto nel settore delle tossicodipendenze, dell'alcool-dipendenza, del disagio giovanile, e simili; -----

3. i servizi di assistenza ai degenti presso ospedali, case di cure, case di riposo, presidi sanitari estivi, luoghi di villeggiature ed altre strutture sanitarie e sociali; -----
4. la gestione di strutture residenziali, semi residenziali, educative e ricreative, sempreché finalizzate agli scopi precipui della cooperativa, compresa la gestione di ambulatori, studi infermieristici e simili; -----
5. assistenza domiciliare ad anziani minori e portatori di handicap; ----
6. l'erogazione di servizi generici di carattere domestico di integrazioni alle eventuali esigenze familiari in genere; -----
7. l'istituzione dei servizi di assistenza medica ed infermieristica, ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare, la realizzazione di una rete di servizi di ambulanza per il trasporto di persone da e per l'ospedale; -----
8. la realizzazione dei servizi di tele –assistenza e/o telesoccorso, la gestione nonché altre attività di collaborazione tra le istituzioni territoriali sanitarie, sociali ed assistenziali, la realizzazione e la gestione di poliambulatori, di residenza sanitarie assistenziali, di consultori familiari, e simili; -----
9. la realizzazione di tutte quelle iniziative ed attività che consentono l'inserimento e l'integrazione nella vita sociale ed economica, compresa la realizzazione e gestione di centri socio e psico – pedagogici, centri attrezzati per attività ricreative e culturali, per il tempo libero, i servizi di segretariato sociale e di assistenza sociale professionale, e simili; -----
10. l'istituzione di corsi di formazione professionale per la qualificazione, la riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento sui temi afferenti l'oggetto sociale; -----
11. l'istituzione e la gestione di asili nido, baby-parking, ludoteche,

scuole per l'infanzia ed altre agenzie educative e formative di ogni ordine e grado, sia in forma privata che in convenzione con Enti pubblici ed altre istituzioni territoriali; -----

12. lo studio, la promozione, la progettazione, la consulenza professionale con stesura di piani assistenziali, il coordinamento e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di progetti socio-sanitari ed assistenziali, di assistenza domiciliare integrata, assistenza infermieristica domiciliare, centri di prenotazione unificati, progetti di mappatura dei bisogni e dei sistemi di offerta in ambito socio-sanitario, progetti integrati di continuità socio-sanitaria ed assistenza, e simili; -----

13. la ricerca scientifica e statistica relativa ai vari campi di assistenza e rivolta sia alla individuazione dei bisogni della realtà sociale, sia allo stato di salute della popolazione nella realtà in cui opera, i servizi sanitari tutela e prevenzione della salute e simili; -----

14. l'ottimizzazione dell'uso delle risorse tecniche e professionali dei soci, compresa la messa a punto di sistemi di monitoraggio di ricoveri ospedalieri, consulenze specialistiche, diagnostica strumentale e di laboratorio, assistenza ambulatoriale e domiciliare, assistenza farmaceutica, e con conseguente messa a punto di criteri di valutazione che permettano di seguire nel tempo le attività e l'erogazione dei servizi socio-sanitari degli enti pubblici e privati; -----

15. i servizi di formazione e il miglioramento professionale delle professionalità tecniche, manageriali e simili, attraverso la predisposizione e l'eventuale gestione di corsi di formazione e di iniziative a carattere didattico formativo e di orientamento al lavoro nonché di agenzie per il lavoro; -----

16. la realizzazione di campagne di sensibilizzazione per la prevenzione ed il mantenimento dello stato di benessere dell'individuo e della società in cui vive; -----

17. la fornitura ai soci di strumenti, tecnologie, metodologie utili alla professione, personale amministrativo, ausiliario e paramedico, e di attività formative e didattiche, comprendenti anche un'autonoma attività editoriale, finalizzate all'educazione socio-sanitaria degli assistiti, al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e al raggiungimento degli obiettivi relativi ai progetti proposti dalla cooperativa; -----

18. l'organizzazione di strutture finalizzate alle reperibilità notturna e festiva ed alla sostituzione e turnazione dei Soci; -----

19. la realizzazione di tutte le altre attività connesse a quelle sopra indicate. -----

La cooperativa si propone inoltre la gestione dei servizi accessori, correlati e/o complementari a quelli socio-sanitari ed educativi, sia direttamente ovvero nell'ambito di appalti integrati e/o in "global service", ovvero in A.T.I. o in altra modalità contrattuale consentita dalle leggi. -----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: -----

La cooperativa al fine di favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, giusta legge 381/91 art. 1 lettera b) e successive modifiche ed integrazioni, potrà svolgere le seguenti attività: -----

1. l'attività di promozione e l'organizzazione e gestione di laboratori, centri di offerta di servizi integrati, nel rispetto della legislazione di settore, per la promozione di occasioni di lavoro e la selezione e l'impiego con particolare attenzione all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli, quali a titolo esemplificativo: -----
 - la gestione e lo sviluppo di sistemi di orientamento, la promozione di politiche di alternanza, di tirocini formativi, di integrazione di sistemi di formazione continua e di mobilità anche in collaborazione con agenzie di lavoro interinale e società specializzate nella ricerca del personale; -----
 - attività di educazione e di incubazione d'impresa e di impresa sociale finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e di soggetti appartenenti alle fasce deboli, sportelli per il lavoro e l'impresa e l'organizzazione di attività di tutoraggio e simulazione d'impresa a favore di gruppi, associazioni, comunità -----
2. la messa in opera di un supporto tecnico per le imprese atto a fornire consulenza ed assistenza in materia di elaborazione dati contabili, indagini di mercato, progettazione tecnica, organizzazione di campagne pubblicitarie, gestire servizi di riscossione di tributi; -----
3. mettere a punto procedure telematiche per la messa in rete dei servizi attraverso sistemi internet o intranet; -----
4. la raccolta differenziata di R.S.U. e loro smaltimento attraverso impianti idonei al loro trattamento; -----
5. gestione di eco punto ed isole ecologiche finalizzate al recupero di materiale riciclabile; -----
6. lo smaltimento di rifiuti ospedalieri con l'ausilio di opportuni stru-

menti ed inceneritori;	-----
7. lo smaltimento di rifiuti speciali, con particolare riferimento all'amianto e suoi derivati, a mezzo di moderne tecniche di rimozione e deposito a discarica;	-----
8. la realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di depurazione;	-----
9. la raccolta e distribuzione di indumenti usati;	-----
10. la realizzazione e gestione di discariche;	-----
11. la creazione di una rete di servizi attrezzata, con opportuno supporto computerizzato e telematico, per la progettazione di interventi a salvaguardia dell'ambiente;	-----
12. la realizzazione e/o gestione di aree di riserva ambientale e protezione di specie di interesse ecologico;	-----
13. servizi di pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi, strade, parcheggi) e di locali pubblici e privati;	-----
14. la gestione di parcheggi in aree pubbliche o private a mezzo convenzione, contratto d'affitto o comodato;	-----
15. la fornitura di servizi di manutenzione e gestione di reti idriche e fognarie ed impiantistica relativa;	-----
16. l'esecuzione di lavori in ambito di impiantistica elettrica ed adeguamento a norma dei sistemi elettrici ad uso civile ed industriale nonché gestire punti per la fornitura di materiale idoneo a tale attività;	-----
16. la promozione, realizzazione, lo sviluppo e gestione di impianti ricettivi per il turismo; i servizi di pulizia dei locali, edifici, reparti e simili compresi	

i lavori di disinfezione e disinfestazione, derattizzazione, sanificazioni, lo smaltimento dei rifiuti ambientali, e in generale, la gestione di prodotti legati all'igiene ambientali;	-----
17. servizi di facchinaggio, manutenzione di macchinari, di impianti idraulici, elettrici, informatici, e simili;	-----
18. i servizi di trasporto di beni e persone con mezzi propri e in noleggio con conducente e non;	-----
19. l'esecuzione di lavori di giardinaggio, di sistemazione di aree a verde pubblico e simili.	-----
20. la realizzazione di lavori edili e stradali, acquedotti, demolizioni, manutenzioni di fabbricati, quali a titolo esemplificativo:	-----
21. i lavori di carpenteria, di costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi edilizi e impianti industriali e di edifici civili e industriali, compresi i lavori di tinteggiatura e verniciatura;	-----
22. i lavori di terra e speciali in cemento armato, l'impermeabilizzazione dei terreni;	-----
23. il restauro di edifici monumentali ed il rifacimento e manutenzione di pavimenti stradali;	-----
24. la realizzazione di lavori metalmeccanici di impiantistica di saldatura, di carpenteria metallica e simili;	-----
25. attività di noleggio di attrezzature e strumenti collegati all'allestimento e realizzazione di fiere, congressi, attività di animazione, seminari, eventi culturali, sportivi, ricreativi per il lavoro, del tempo libero, e per il turismo quali impianti audio e luce, palchi internanti, scenografie, strumenti musicali, abiti e costumi d'epoca e simili;	-----

26. la promozione, la progettazione e la gestione dei servizi volti alla prevenzione, manutenzione, salvaguardia, valorizzazione e fruizione per il tempo libero e per il turismo del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, idrografico, ecologico e paesaggistico; -----

27. lo studio, la ricerca, la salvaguardia, la catalogazione, l'inventario, l'archiviazione, la promozione, il restauro, i servizi di informatizzazione per la consultazione, il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, la valorizzazione e gli altri servizi riguardanti i beni librari ed archivistici, e relativi a testi, elaborati, pubblicazione scientifiche, cinematografiche, e di altre produzioni di interesse artistico e culturali di biblioteche, emeroteche, videoteche e di collezione pubbliche e private, ovvero relative a beni storici artistici, folkloristici, ambientali, paesaggistici e culturali in genere, anche per mezzo di contratti e/o convenzioni da stipulare con enti preposti; -----

28. la realizzazione di censimenti servizi inventario, catalogazione e mappatura del territorio, pubblico, privato ed ecclesiale, dei beni culturali e locali, mobili ed immobili, anche attraverso il loro inserimento in cartografie tematizzate nonché l'elaborazione, l'aggiornamento e la gestione di banche dati personalizzate, su temi relative all'oggetto sociale, compresa la tenuta e l'aggiornamento su dati delle singole realtà produttive, operatori economici, singoli e associate, sull'organizzazione produttiva, legislativa, amministrativa, culturale ed economico produttiva, delle regioni, degli stati, e delle comunità sopranazionali, con particolare attenzione alle problematiche d'interesse ambientale, turistico, culturale, ai temi delle economie sociali e dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; -----

29. la promozione, la gestione e la stessa collaborazione a iniziative editoria-

li per la produzione e distribuzione di monografie, guide turistiche, riviste, periodici d'informazione, riproduzione dei beni culturali, la realizzazione di cataloghi e altro materiale informativo, compreso la diffusione di dati in qualunque modo effettuato, su supporto cartaceo o magnetico, informativo e telematico, con particolare riguardo alle tematiche relative all'oggetto sociale, nonché l'eventuale gestione di emittenti e spazi di emittenti radio e tv libere; -----

30. l'assunzione di lavori di elaborazione computerizzata dei dati aziendali, e dattilografia, stenografia, stenotipia ed elaborazione dei dati, nonché la formazione di gruppi di lavoro qualificato per sopperire a situazione di emergenza nei settori tecnici e amministrativi presso enti pubblici e privati; -----

31. la promozione, l'istituzione e la diffusione di marchi di qualità nei settori di attività della società nonché l'istituto della certificazione e in particolare delle certificazioni ambientali ed etiche, secondo i più importanti standard nazionali ed internazionali; -----

32. l'organizzazione di attività di catering e ristorazione, procedendo all'occorrenza alla stipula di convenzione con enti pubblici e privati, emettendo quindi buoni pasto (ticket); -----

33. l'organizzazione di buffet e ricevimenti, la gestione di centri pasti modernamente concepiti, la fornitura e la distribuzione di pasti caldi ad ospedali, scuole, mense aziendali, comunità, etc.; -----

34. la gestione di strutture ricettive di ogni tipo: alberghi, campeggi, ostelli, ristoranti, bar, circoli sportivi, villaggi turistici, strutture agrituristiche, etc.; -----

35. l'organizzazione di escursioni per la valorizzazione di ambienti di in-

teresse naturalistico, ecologico, ambientale, floro-faunistico;	-----
36. la gestione di mezzi di trasporto urbano ed extraurbano, anche per soggetti disabili;	-----
37. la gestione e la fruizione dei beni artistici e culturali anche da parte dei soggetti portatori di handicap;	-----
38. la cura e la salvaguardia del patrimonio culturale, librario, artistico, monumentale e la sua divulgazione attraverso l'organizzazione di fiere, mo- stre, sagre, mostre-mercato, convegni nonché l'organizzazione di manifesta- zione a sfondo culturale e turistico;	-----
39. la gestione di beni culturali con emissioni dei relativi biglietti;	-----
40. l'apertura di punti vendita di oggettistica e souvenir per i turisti;	-----
41. l'organizzare corsi di formazione, addestramento e aggiornamento professionale promossi con risorse regionali, nazionali e/o comunitarie;	----
42. stipulare convenzioni con personale specializzato là dove non ve ne sia disponibilità tra i soci, per la prestazione di consulenze e lavori;	-----
43. operare nel campo artistico con le realizzazione e/o gestioni di im- pianti per l'incremento e la valorizzazione delle varie attitudini individuali (musica, teatrali, etc.);	-----
44. operare nell'ambito artistico - culturale con l'organizzazione di corsi, seminari e scuole specifiche, quali:	-----
-corsi musicali;	-----
-scuole di teatro;	-----
-scuole di musiche;	-----
ed ogni altra forma di attività didattica in ambito artistico - culturale e quant'altro necessario da svolgere, sia all'interno della stessa società, che in	

collaborazione con altre similari organizzazioni che operano nel territorio nazionale ed all'estero; -----

44. proporre e realizzare nuove forme di compartecipazione o aggregazione tra artisti e istituzioni (musicoterapica, musica scolastica, rappresentazioni musicali e teatrali e in genere); -----

45. gestire teatro-pub e stipulare convenzioni con enti per favorire l'incremento musicale nella società; -----

46. realizzare e/o gestire impianti sportivi quali, ad esempio: -----
- stabilimenti balneari, slittovie, sciovie, seggiovie, e funivie, campi sportivi in genere, maneggi nonché ogni altra opera a carattere turistico, sportivo e ricreativo, ippoterapia. -----

47. Gestire e/o progettare, e/o realizzare stabilmente e/o temporaneamente, in conto proprio e/o per conto terzi e/o in comodato d'uso: servizi e strutture sociali, aziende agricole, fattorie sociali, fattorie didattiche attraverso la zootecnica, creare l'attività di allevamento di esemplari rari da asservire al miglioramento delle specie, nonché al ripopolamento faunistico; praticare la coltivazione biologica e lavorazioni agricole in genere, a favore di singoli soci e di terzi o con annessa raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti stessi purché detta attività avvenga in gestione sociale da raffigurarsi come attività commerciale marginale, quali prodotti delle attività educative e riabilitative, a tal fine si potranno acquisire e gestire socialmente fondi rustici, terreni, borghi rurali e qualsiasi altra struttura; -----

48. Ottenere la concessione di terreni da parte di pubbliche amministrazioni, di privati o di enti, a norma delle leggi vigenti, nonché gestire beni di qua-

lunque genere confiscati alla criminalità organizzata. -----

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al proseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. -----

La Cooperativa, per il raggiungimento dei fini sociali, potrà: costruire, acquistare, permutare, locare, ricevere lasciti, acquisire a qualsiasi titolo immobili ove possono essere svolti e perseguiti gli scopi sociali. -----

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessaria o utile alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi nonché, fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: -----

-assumere interessenze e partecipazione, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o, comunque, accessorie all'attività sociale; -----

- costruire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-

ziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----

- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative. -----

Essa infine si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta del risparmio, limitata ai soli soci ed effettuata, esclusivamente, ai fini del conseguimento sociale. -----

La cooperativa potrà, altresì, effettuare piccoli prestiti, esclusivamente, ai propri soci, ai sensi e nei limiti dell'art. 5, comma 3 del Decr. Del Ministero del Tes. Del 6/7/1994. -----

Inoltre la cooperativa potrà ricevere prestiti da soci, finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui eserci-

zio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi." -----
----- TITOLO III -----
----- SOCI COOPERATORI -----
Art. 4 (Soci cooperatori) -----
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti: -----
- avere le conoscenze tecniche o comunque i requisiti professionali adeguati alla attività che la cooperativa intende attuare, tuttavia possono essere soci le persone svantaggiate aventi le caratteristiche di cui all'articolo 4 comma 1 della legge 381/91; -----
- avere compiuto il 18° anno di età; -----
- essere disponibili ad impegnarsi in eventuali prestazioni accessorie. -----
In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. -----
Art. 5 (Domanda di ammissione) -----
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; --

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----

la qualità della persona che sottoscrive la domanda. -----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. -----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo al-

l'ammissione di nuovi soci.	-----
Art. 6 (Obblighi del socio)	-----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	-----
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	-----
- del capitale sottoscritto;	-----
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	-----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;	-----
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	-----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	-----
Art. 7 (Perdita della qualità di socio)	-----
La qualità di socio si perde:	-----
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica;	-----
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	-----
Art. 8 (Recesso del socio)	-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	-----

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione. -----

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio. -----

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Art. 9 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
- c) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia

entro sessanta (60) giorni, al versamento del valore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

d) prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. -----

Art. 10 (Delibere di recesso ed esclusione) -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art. 11 (Liquidazione della quota) -----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. -----

Il pagamento è effettuato entro centottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 12 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 11. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. -----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 5. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11. -----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 5. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 11. -----

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci ricevuti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9, lettere b) e c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; -----

- dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 16 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----

- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 6; -----

- dalla riserva straordinaria; -----

- da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto. -----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----

Art. 15 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 5, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta. -----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare il giudizio arbitrale di cui al titolo VII del presente Statuto. -----

Art. 16 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

- a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%; -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 5 della legge 31.01.92 n. 59; -----

- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. -----

----- TITOLO V -----

----- ORGANI SOCIALI -----

Art. 17 (Organi) -----

Sono organi della Società: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico; -----

c) il Collegio dei sindaci, se nominato. -----

Art. 18 (Assemblea) -----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R o a mano, e-mail, fax inviati otto (8) giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. ----

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. -----

Art. 19 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. -----

Art. 20 (Costituzione e quorum deliberativi) -----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----

Art. 21 (Votazioni) -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. -----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione. -----

Art. 22 (Voto) -----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o di-

pendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. -----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 24 (Amministrazione) -----

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. -----

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori. -----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. -----

Art. 25 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo) -----

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. -----

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno. -----

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni) -----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. -----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----

Art. 27 (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. ----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione. -----

Art. 28 (Compensi agli Amministratori) -----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche. -----

Art. 29 (Rappresentanza) -----

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. ---

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. -----

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. -----

Art. 30 (Collegio sindacale) -----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. -----

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. -----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

----- TITOLO VI -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 31 (Scioglimento anticipato) -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -----

Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c); -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. -----

----- TITOLO VII -----

----- CONTROVERSIE -----

Art. 33 (Clausola arbitrale) -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio; -----

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma

precedente.	-----
Art. 34 (Arbitri e procedimento)	-----
Gli Arbitri sono in numero di:	-----
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 60.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile	-----
b) tre, per le altre controversie.	-----
Gli Arbitri sono scelti dal Conservatore del Registro delle Imprese ove ricade la sede della società.	-----
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	-----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	-----
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	-----
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -----

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura. -----

Art. 35 (Esecuzione della decisione) -----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -----

----- TITOLO VIII -----

----- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 36 (Regolamenti) -----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 20. -----

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

Art. 38 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità. -----

F.to: Mogavero Pietro - Valeria Licciardello notaio. -----